



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2541 DEL 29/09/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: MATTONE SIMONA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RICOMPRENDEnte AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 272, COMMA 2 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.
SOCIETÁ: FUSARO S.R.L.- P.IVA 02001550603
SEDE LEGALE E STABILIMENTO SITI IN VIA RODI 48, CAP 03044, CERVARO (FR).
ATTIVITÁ: "RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 20 KG".

IL DIRIGENTE

VISTI il Provvedimento n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO

- il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, che stabilisce i valori di emissioni, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

ESPLICITATO che

- ❖ L'art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una Autorizzazione di Carattere Generale ai sensi della Parte Quinta del medesimo Decreto, relativa a ciascuna singola categoria;
- ❖ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

PREMESSO

- con nota prot. REP_PROV_FR/FR-SUPRO/0156747 del 22/11/2024 acquisita agli atti della Provincia di Frosinone al n. 38975 del 22/11/2024, la Ditta FUSARO S.R.L.- P.IVA 02001550603, con sede legale e stabilimento siti in Via Rodi 48, CAP 03044, Cervaro (FR), per il tramite del Suap del Comune di Cervaro (*di seguito SUAP*), trasmette istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito, AUA*) ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti titoli abilitativi:
 - *lett. a) del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 - Proseguimento senza modifiche - (Competenza Comunale);*
 - *lett. d) del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione di carattere generale alle Emissioni in Atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del codice dell'Ambiente-Nuova (Competenza Provinciale);*
 - *attività di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 20 kg" - Rif. Scheda A del D.P.R. n. 59/2013;*

- *lett. e)* del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 - *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n 447. – Nuova (Competenza Comunale);*
- la suddetta istanza è corredata dalla seguente documentazione.
 - 02001550603-04102024-1104.001.MDA.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.001.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.002.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.003.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.004.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.005.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.006.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.007.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.008.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.009.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.010.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.011.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.012.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.013.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.014.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.SUAP.PDF
 - SU_38975_2024_PROT
 - SUAPENTE
 - SUAP-ricevuta.
- con nota interna prot. n. 39658 del 28/11/2024, la Provincia di Frosinone effettua il controllo formale ammettendo in istruttoria l'istanza di che trattasi;
- con prot. n. 37119 del 21/10/2025, Provincia di Frosinone invia nota di richiesta integrazione a seguito di verifica documentale;
- con nota prot. n. REP_PROV_FR/FR-SUPRO/0218986 del 06/11/2025 acquisita agli atti della Provincia di Frosinone al n. 39444 del 06/11/2025, la Ditta trasmette, per il tramite del Suap, la seguente documentazione integrativa in riscontro alla sopra citata nota.
 - 02001550603-04102024-1104.001.MDA.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.001.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.002.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.003.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.004.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.005.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.006.PDF
 - 02001550603-04102024-1104.007.PDF

- 02001550603-04102024-1104.008.PDF
- 02001550603-04102024-1104.009.PDF
- 02001550603-04102024-1104.010.PDF
- 02001550603-04102024-1104.011.PDF
- 02001550603-04102024-1104.012.PDF
- 02001550603-04102024-1104.013.PDF
- 02001550603-04102024-1104.014.PDF
- 02001550603-04102024-1104.SUAP.PDF
- IstanzaAUAFUSARORev1del27.10.2025-signed
- Lettera di accompagnamento-signed
- QRERev127.10.2025003.pdf
- RelazioneTecnicaFUSARORev127.10.2025.pdf
- SU_39444_2025_PROT
- SUAPENTE
- SUAP-ricevuta
- SUAP-ricevuta-comunicazione.

ACQUISITO il **parere favorevole con prescrizioni** del Settore Ambiente con Analisi Tecnica avente prot. 3667 del 30/01/2026 emerge quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

"[...]non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto dalla Società proponente e si ritiene opportuno il rispetto almeno delle seguenti condizioni. [...]".

RAPPRESENTATO che le condizioni richiamate nella sopracitata Analisi Tecnica prot. n. 3667 del 30/01/2026, sono tutte riportate nel dispositivo e nelle prescrizioni della presente Determinazione.

VISTE le attestazioni degli oneri istruttori provinciali dovuti dalla Società per il procedimento di A.U.A per l'Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale alle Emissioni in Atmosfera di cui all'articolo art. 272, comma 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTI gli atti e la documentazione prodotta.

PRESO ATTO che la Società nell'istanza ha dichiarato che:

- l'attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente.
- l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente.
- l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- la L.R. del 06 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., sulla *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante *T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- il D.M. 18 aprile 2005, recante *adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante *regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante *regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- l'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 20/03/2010;
- la Determinazione 5 novembre 2015, n. G13447: Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida;
- l'aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) pubblicato sul BURL del 25/10/2022, Numero 88, Supplemento n. 2.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Raffaella Piucci) e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'Art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

- **di adottare l'AUA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Ditta FUSARO S.R.L.- P.IVA 02001550603, con sede legale e stabilimento siti in Via Rodi 48, Cap 03044, Cervaro (FR), per l'attività di *"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 20 kg"*, relativamente al seguente titolo abilitativo ambientale:

lett. d), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione generale alle Emissioni In Atmosfera ex Art. 272, Comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- di obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale riportate al seguente Punto 1.

Punto 1):

a) Quadro Emissivo Riepilogativo (QRE)

N°/ Sigla del punto di emissi one	Provenie nza	Port ata [Nm 3/h]	Total e ore anno emis sioni h/ anno	Frequ enza nelle2 4 h	Tem p (°C)	Tipo di sosta nza inquin ante	Concent razione inquinan te (mg/Nm c)	Flusso di massa kg/h	H punto di emissi one dal suolo [m]	Diame tro o lati sezion e [m]	Tipo di impianto di abbattime nto
E1	Cabina preparazi one verniciatu ra	1800 0	528	1	Amb.	Polver i	1,7	0,031	8,20	0,60x0 ,60	Filtri pain- stop
E2	Cabina verniciatu ra	1500 0	384	1	35	Polver i	1,5	0,023	8,40	0,54x0 ,75	Prefiltri / filtri a tasche /carboni attivi
						COV	12	0,18			
E3	Bruciator e	Attività in deroga ai sensi dell'art 272 comma 1 lettera dd) della parte I all'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii									

- b) I valori limite di emissione, riportati nel Quadro Emissivo Riepilogativo di cui alla lettera a) rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- c) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione E1 ed E2, riportati nel Quadro Emissivo Riepilogativo. I controlli annuali devono essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione.
- d) Il Gestore deve operare nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo di cui all'allegato IV parte II alla parte V del D.Lgs 152/06. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale, dovrà essere preventivamente presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- e) La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal Gestore dell'impianto e/o dell'attività per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, alla sede Provinciale di ARPA e al Sindaco del Comune.
- f) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 3 (tre) mesi a partire dalla data della messa in esercizio. La data di messa a regime dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia, alla sede Provinciale di ARPA con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.
- g) Il Gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni ai punti E1 ed E2, almeno due volte, in giorni non consecutivi, nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nella autorizzazione e deve, con almeno 10 giorni di anticipo, comunicare, alla Provincia e alla sede Provinciale di ARPA la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, alla sede Provinciale di ARPA.
- h) Per l'impianto di combustione E3, il Gestore dovrà effettuare con cadenza almeno annuale una misura discontinua, nelle condizioni di massimo carico, degli impianti soggetti a limite per la propria fattispecie e della contestuale misura dei parametri fisici del flusso emesso (portata, pressione, temperatura, O2 libero e CO), oltre le sostanze previste nel QRE.
- i) Il Gestore dovrà comunicare a Codesto Ente, alla Regione, a ARPA Lazio sede di Frosinone, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul proprio punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno).
- j) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.

- k) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/ manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
 4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- l) Il Gestore deve conservare per almeno due anni copia delle fatture di acquisto delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, mettere a disposizione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi, se presenti.
- m) La presenza in eventuali controlli di sostanze di cui non era stata prevista la presenza nella comunicazione di adesione alla presente autorizzazione generale sarà ritenuta una modifica sostanziale adottata senza la prescritta autorizzazione.
- n) Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- o) Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- p) Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
- q) I punti di emissione autorizzati indicati nel quadro riassuntivo dei punti di emissioni dell'impianto, e nello stabilimento dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- r) Le emissioni devono essere captate nel punto più prossimo ove si generano, al fine di ottenere flussi gassosi caratterizzati da un'elevata concentrazione ed agevolare quindi l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.

- s) Nel caso che l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'allegato V alla parte quinta del D.lg. 152/06.
- t) Le quote e le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. n. 8 del 05.10.2022.
- u) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- v) Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive mentre il gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- w) Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- x) Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto a presentare alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune, in caso di variazione di ragione sociale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento, modifica e trasferimento nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale. In caso di variazione di sede legale il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio tale variazione.
- y) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Punto 2)

Si dispone:

- a) l'invio al SUAP del presente atto di adozione per il rilascio dell'AUA al richiedente, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, e della seguente documentazione: *02001550603-04102024-1104.001.PDF e 02001550603-04102024-1104.002.PDF*.
- b) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;
- c) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
 - Provincia di Frosinone;
 - Arpa Lazio, Sezione di Frosinone;
 - ASL di Frosinone, S.I.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;
 - Alla Società FUSARO S.R.L.;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- d) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;
- e) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP.
- f) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

Punto 3)

Si rammenta che:

- a) l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
- b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
- d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Punto 4)

Si avverte che:

- a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti degli art. 272, comma 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
- c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
- d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

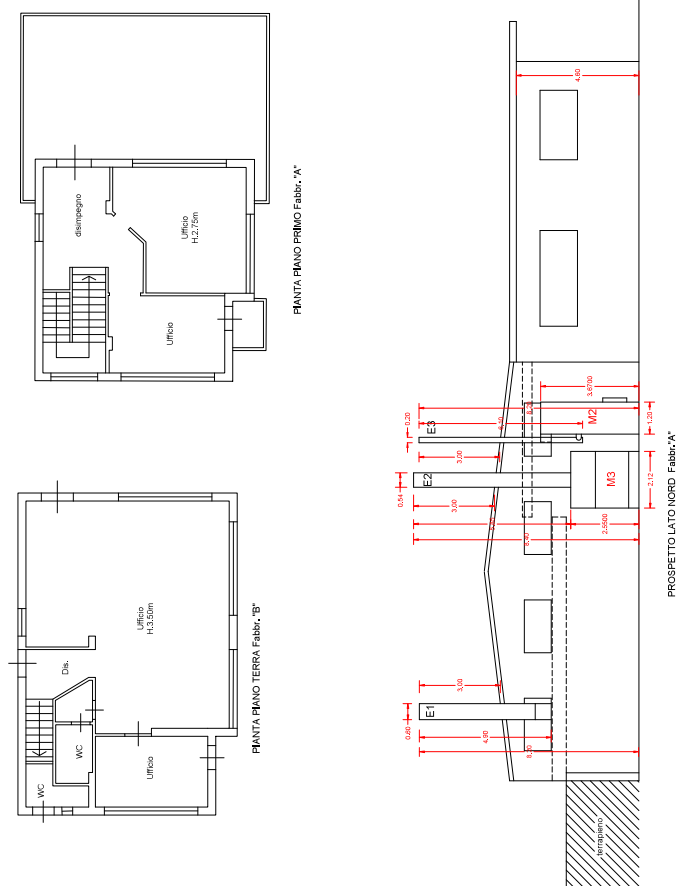
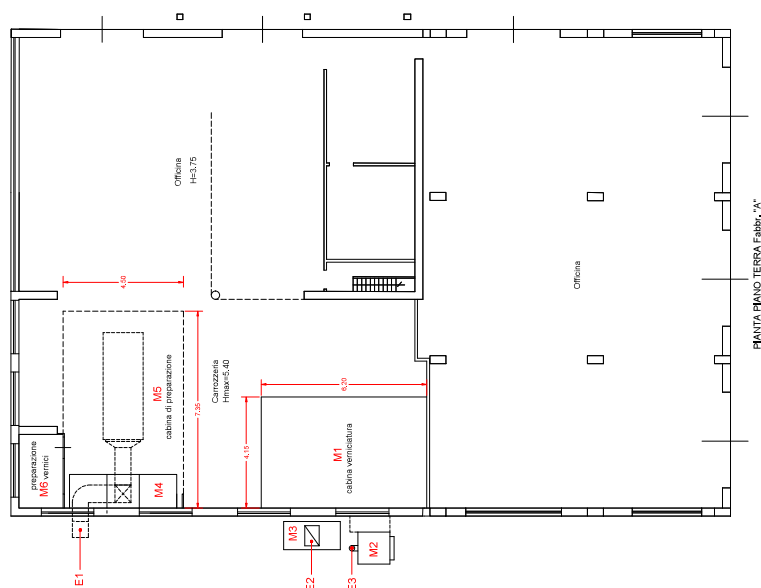
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

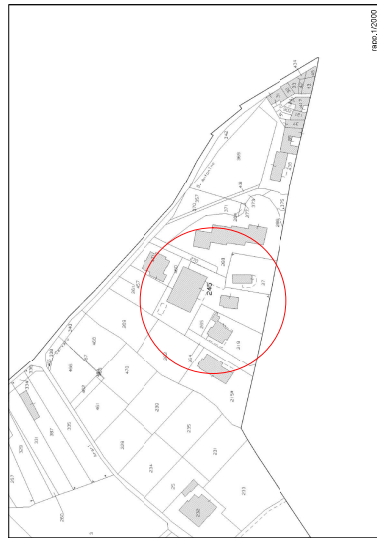
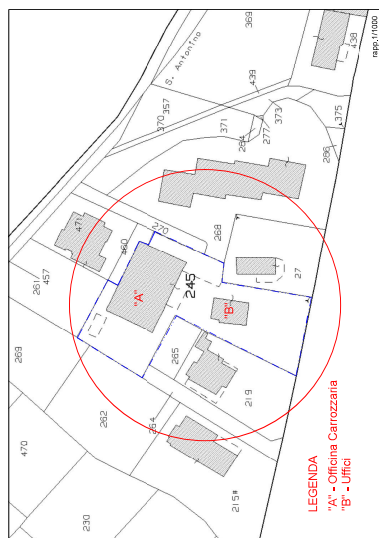
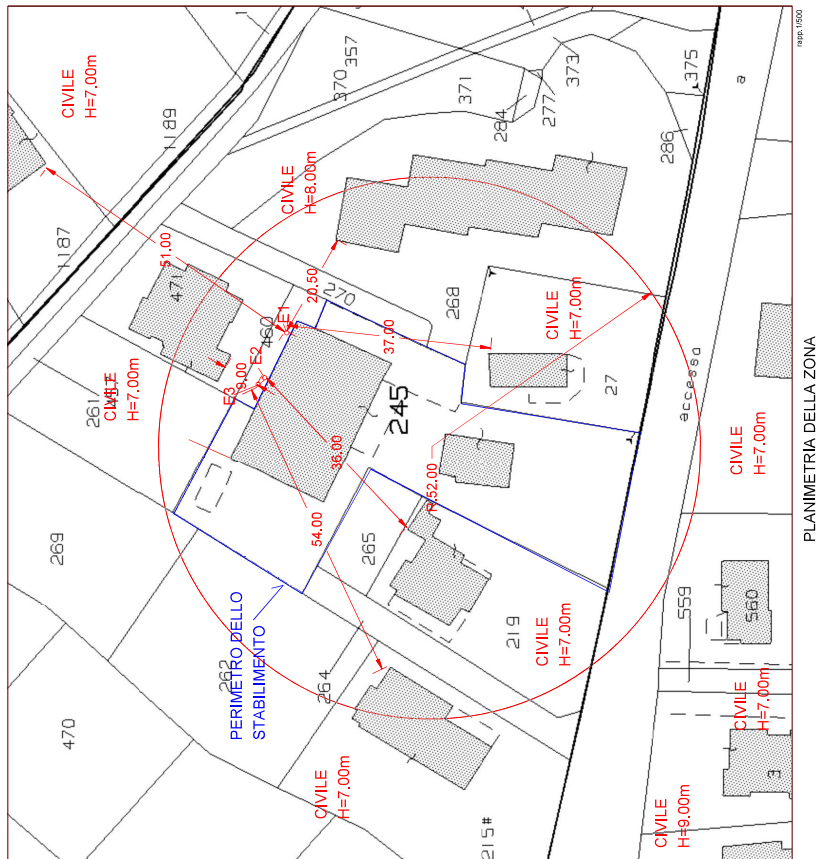
La presente Determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 29/09/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN





REGIONE LAZIO	Tav. 2
COMUNE di CERVARO PROVINCIA di FROSINONE	
Elaborato grafico - PLANIMETRIA DELLA ZONA	
DITTA FUSARO S.r.l. - FUSARO Giovanni nato a Cervaro il 24.07.1976 C.F. FSRGNN76124C544S Via S. Maria Goretti, 10 - 01012 Cervaro (FR) - Tel. 0776/560001 Foglio N° 12 Particelle 245 sub 1	
Cervaro il 20/10/2024 Il Proprietario	Il Tecnico